

BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA  
Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi L. 240/2010  
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n.416 del  
19/04/2011  
Protocollo num. 10 del 17/01/2014

#### Art. 1 - Oggetto

È bandita una selezione presso: CENTRO DI ECCELLENZA DENOMINATO CENTRO DI RICERCA SUI SISTEMI ELETTRONICI PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "ERCOLE DE CASTRO" (ARCES) dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per l'attribuzione di n° 1 assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "Progetto di un sistema di acquisizione dati per strumentazione elettromedicale", secondo il piano di attività allegato. L'assegno di ricerca è **bandito ai sensi del Regolamento di Ateneo** emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011, Progetto Europeo CREAM, deliberato dalla struttura nella seduta di martedì 17 dicembre 2013.

L'attività sarà svolta sotto la supervisione di un tutor individuato dalla struttura nel Prof. Roberto GUERRIERI, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.

La sede prevalente dell'attività sarà: CENTRO DI ECCELLENZA DENOMINATO CENTRO DI RICERCA SUI SISTEMI ELETTRONICI PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "ERCOLE DE CASTRO" (ARCES)

#### Art. 2 - Requisiti d'ammissione

La selezione è aperta a candidati in possesso del titolo di:

- Laurea (Vecchio Ordinamento) o di Laurea Specialistica/Magistrale (Nuovo Ordinamento) in **Ingegneria Elettronica** con adeguato curriculum scientifico-professionale.
- Eventuali altre competenze/requisiti richieste ai candidati: **Competenze, comprovate anche da pubblicazioni tecnico/scientifiche, relative a temi di signal processing su FPGA o DSP.**

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione.

Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 4 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del corso.

Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della

durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### Art. 3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, in busta chiusa recante la dicitura "domanda di partecipazione a bando di selezione", indirizzata al Direttore CENTRO DI ECCELLENZA DENOMINATO CENTRO DI RICERCA SUI SISTEMI ELETTRONICI PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "ERCOLE DE CASTRO" (ARCES), via Vincenzo TOFFANO 2/2, 40125 Bologna redatta in carta semplice (secondo il modello allegato), dovrà **pervenire a pena di esclusione entro il giorno martedì 4 febbraio 2014 alle ore 12:30.**

La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o corriere.

La **presentazione diretta** può essere effettuata presso: CENTRO DI ECCELLENZA DENOMINATO CENTRO DI RICERCA SUI SISTEMI ELETTRONICI PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "ERCOLE DE CASTRO" (ARCES), via Vincenzo Toffano 2/2, città Bologna, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30..

In questo caso la data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale della struttura addetto al ricevimento.

La **spedizione Postale o tramite corriere** deve essere inviata all' indirizzo di cui al primo comma del presente articolo ed in questo caso la data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dal **timbro e data di protocollo della suddetta struttura** che comprova il ricevimento.

La struttura non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni che non sia causato da fatti dei propri dipendenti.

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza;
- residenza e recapito eletto agli effetti della selezione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
- di possedere il titolo di..... in ....., conseguito presso..... in data..... (indicare il/i titoli previsto/i in base ai requisiti richiesti dall'art.2 del bando

oppure

- di possedere analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equivalente.

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla

domanda una traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da auto dichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa.

Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione Giudicatrice, ai soli fini dell'ammissione alla selezione.

**I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di studio in un paese non appartenente all'Unione Europea , dovranno trasmettere** alla Struttura, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione, **la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero** da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, **entro 10 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione.** Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano alla Struttura entro tale termine.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- il proprio curriculum scientifico-professionale;
- i titoli valutabili in base all'art. 4 del presente bando. I titoli di studio accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati in sostituzione delle normali certificazioni o presentati in fotocopia semplice, purché accompagnati da apposita dichiarazione sostitutiva (modulo allegato). La dichiarazione sostitutiva se non firmata alla presenza dell'addetto al ricevimento, deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art.3 della Legge n.104 del 5.12.1992 potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici dell'art.20 della medesima Legge, allegando - in originale o in copia autenticata - certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio.

**La firma sulla domanda** di partecipazione alla selezione **non** deve essere autenticata ed è **obbligatoria a pena di nullità** della domanda stessa.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove, l'esclusione dalla selezione stessa. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

**Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati e Commissione giudicatrice**

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio della Struttura e formata da minimo tre membri qualificati nell'ambito della ricerca oggetto del bando.

La selezione verte sull'esame dei criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica risultanti dai documenti allegati alla domanda e su un colloquio, volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento del programma di ricerca.

Nel corso del colloquio la Commissione verificherà anche la conoscenza della/e lingua/e

straniera/e inglese su argomenti riguardanti le materie del settore.

L'elenco degli ammessi al colloquio verrà reso noto mediante pubblicazione presso la seguente bacheca:

CENTRO DI ECCELLENZA DENOMINATO CENTRO DI RICERCA SUI SISTEMI ELETTRONICI PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "ERCOLE DE CASTRO" (ARCES), via Vincenzo Toffano 2/2, città Bologna, il giorno giovedì 6 febbraio 2014.

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà reso noto anche sul sito di ARCES, alla sezione "Bandi di Concorso"

Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 051 2095420(dalle 9:00 alle 12:30).

**Il colloquio si svolgerà il giorno venerdì 7 febbraio 2014 presso CENTRO DI ECCELLENZA DENOMINATO CENTRO DI RICERCA SUI SISTEMI ELETTRONICI PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "ERCOLE DE CASTRO" (ARCES), viale Carlo Pepoli 3/2 Bologna, alle ore 11:00.**

Per poter sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito, affissa alla bacheca della Struttura, che avrà durata di 2 mesi .

In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato più giovane.

Il Direttore della Struttura provvederà con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione.

La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata per l'attivazione di ulteriori assegni nell'ambito del medesimo progetto di ricerca, anche di durata inferiore a quella indicata nel bando e comunque non inferiore a un anno.

Art. 5 - Durata e importo dell'assegno

L'Assegno ha durata di **12 mesi** e può essere eventualmente rinnovato e/o prorogato nei termini previsti dal Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011.

L'importo lordo percipiente dell'assegno di ricerca è pari a € **19.367,00** annui. Tale importo è esente da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente.

L'importo verrà erogato in rate mensili posticipate.

L'assegnatario, previo versamento del contributo richiesto, godrà della copertura assicurativa contro gli infortuni, che verrà trattenuta sulla prima rata del compenso.

## Art. 6 – Stipula del contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con la Struttura un contratto di collaborazione alla ricerca entro venerdì 28 febbraio 2014.

La mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dalla struttura comporta la decadenza dal diritto alla stipula.

## Art. 7 - Diritti e Doveri

a) Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.

b) L'attività dell'assegnista è svolta sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito. Il contraente svolgerà personalmente l'attività richiesta secondo il piano di attività previsto senza avvalersi di sostituti

c) I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti dal contratto o, nel caso di attività svolte presso Aziende Sanitarie, da appositi accordi tra l'Università e le Aziende stesse.

d) Alla conclusione dell'attività, il titolare dell'assegno dovrà presentare al Consiglio della struttura una dettagliata relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.

e) L'assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con la struttura di riferimento e con costi a carico della struttura, fatta salva la possibilità di accedere ad incentivi finalizzati.

## Art. 8 - Disciplina della proprietà intellettuale

I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'assegnista nell'esecuzione di attività svolte per conto dell'Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati ("Risultati"), appartengono in via esclusiva all'Università che ne potrà liberamente disporre, anche nell'ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto morale dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.

L'assegnista ha diritto di pubblicare i Risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei Risultati.

L'assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei Risultati al tutor, al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio.

L'assegnista è tenuto in ogni caso a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza con la Struttura di riferimento, che sarà allegato al contratto.

## Art. 9 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative

1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure:

a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di cui all'art. 22 co. 1

della L. 240/2010;

b) personale dipendente presso enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale. Per i dipendenti di qualunque altra Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 2;

c) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo;

d) professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio e scuole di specializzazione presso qualsiasi Ateneo;

e) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di specializzazione, Master, Tirocinio Formativo Attivo. L'assegno di ricerca autofinanziato è compatibile con l'iscrizione a scuole di specializzazione non mediche per le quali non sia percepita alcuna borsa o contratto, solo se preventivamente autorizzata dal Consiglio della struttura, previo parere del tutor.

f) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente.

2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al punto a) sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato sia a tempo parziale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.

3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura su parere motivato del tutor e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività.

4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

5. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della decorrenza del contratto. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

#### Art. 10 – Decadenza

Coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate, decadono dal diritto a stipulare il contratto.

#### Art. 11 - Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento per gli assegni di ricerca dell'Università degli Studi di Bologna emanato con Decreto Rettorale n. 416 del 19.04.2011 ed alle disposizioni normative vigenti in materia.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e del contratto.

Il responsabile della procedura Prof. Claudio Fiegna.

Il presente bando sarà pubblicato sul Portale di Ateneo, sul sito MIUR e sul Portale Europeo della Mobilità.

In data, venerdì 17 gennaio 2014

**IL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA**  
Prof. Claudio Fiegna